

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19

A seguito delle disposizioni contenute nel **Dpcm 4 marzo 2020**, considerata la fragilità delle persone anziane residenti, ritenuto di agire per la massima tutela della salute individuale e pubblica di quanti a diverso titolo frequentano la struttura, si comunica quanto segue:

- Dalla data odierna e sino a nuova disposizione, **sono vietate** le visite nella residenza da parte dei visitatori esterni;
- Viene concessa **deroga personale**, dalla Direzione della residenza (o suo delegato), nei casi specifici di particolari condizioni di assistenza o di salute del proprio congiunto;
- Per aspetti amministrativi si prega di prendere appuntamento telefonico.
- Per ricevere informazioni sulle condizioni di salute dei propri cari, il personale della struttura è a disposizione telefonicamente.

Ringraziando sentitamente per la comprensione e la collaborazione, che avete già dimostrato e che certamente dimostrerete, nell'affrontare tale difficile periodo, porgiamo

Distinti Saluti.

Villa Dr. L. Tomasi S.r.l.u.

Dott. Rodolfo Franceschetto
Presidente e Amministratore Delegato

Villa Dr. L. Tomasi S.r.l.u

Avv. Giuseppe Franceschetto
Amministratore Delegato

Spresiano, il 05 marzo 2020

Certificati



CASA DI SOGGIORNO
PREALPINA

Prealpina S.r.l.

Via S. Antonio, 4 - 31034 Cavaso del Tomba (TV)
Tel. +39 0423 562165 - Fax +39 0423 943112
Email: prealpina@prealpina.net

PEC: prealpina@pec.it
Reg. Impr. TV, C.f. e P.iva 00635730260
REA 131830 - Cap. Soc. Euro 31.200.00 i.v.

Certificati



CASA DI SOGGIORNO
GIACOMO E ALBERTO BINOTTO

Prealpina S.r.l.

Via Roma, 28 - 31034 Cavaso del Tomba (TV)
Tel. +39 0423 942019 - Fax +39 0423 943112
Email: binotto@prealpina.net

PEC: prealpina@pec.it
Reg. Impr. TV, C.f. e P.iva 00635730260
REA 131830 - Cap. Soc. Euro 31.200.00 i.v.

VILLA
Dr. L. TOMASI

Villa Dr. L. Tomasi S.r.l. *con unico socio*

Via Nazionale, 8 - 31027 Spresiano (TV)
Tel. +39 0422 725026 - Fax +39 0422 887427
Email: villatomasi@prealpina.net

PEC: info@pec.villadrtomasi.it
Reg. Impr. TV, C.f. e P.iva 00707560264
R.E.A. 137763 - Cap. Soc. Euro 102.963.00 i.v.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

- i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
- l) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- m) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- n) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
- o) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;